

CASSAZIONE CIVILE

Ricorso

(motivi), in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.

BOGNANNI Salvatore - Presidente - Dott.

IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott.

CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16558/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia E.tr. S.p.A.), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCCHETTA FEDELE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 176/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l'Avvocato PAOLO CANONACO, che si riporta al controricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"Equitalia Sud ricorre contro il sig. B.R. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un'iscrizione ipotecaria effettuata su immobili di proprietà del contribuente a garanzia di alcune cartelle esattoriali, giudicandola illegittima perchè non preceduta dalla comunicazione prescritta al D.P.R. n. 602 del 1972, art. 50, comma 2.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e art. 50, comma 2, in cui il giudice territoriale sarebbe incorso ritenendo applicabile all'iscrizione ipotecaria il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, ancorchè tale disposizione si riferisca all'espropriazione e non all'iscrizione ipotecaria e, d'altra parte, la fattispecie esulasse, *ratione temporis*, dall'operatività del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con la L. n. 106 del 2011.

Con il secondo mezzo di ricorso, riferito all'art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa confermando la sentenza di primo grado (che aveva annullato, oltre all'iscrizione ipotecaria, anche le cartelle alla medesima presupposta) senza motivare sulle ragioni dell'annullamento di dette cartelle, la cui notifica, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel mezzo di ricorso, sarebbe stata regolare.

Il primo mezzo di ricorso propone una questione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno risolto con la sentenza n. 19668/14, con la quale si è affermato che:

a) L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sta iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

b) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (nella formulazione vigente *ratione temporis*), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca riscossione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Se dunque, alla stregua del principio sub a), non può condividersi l'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui in materia di iscrizione ipotecaria troverebbe applicazione il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, deve tuttavia rilevarsi che il dispositivo della sentenza gravata risulta conforme al principio sub b), non deducendosi nel ricorso del Concessionario che l'iscrizione ipotecaria - pacificamente non preceduta dall'intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, - sia stata tuttavia preceduta da una comunicazione con assegnazione di termine di gg. 30 per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. Il dispositivo della sentenza gravata va dunque confermato, mentre la relativa motivazione va corretta, ai sensi dell'art. 384, u.c., nel senso che l'iscrizione ipotecaria è nulla per violazione del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento. Il secondo mezzo di ricorso appare inammissibile per difetto di specificità e pertinenza alla sentenza gravata, giacchè nella motivazione di tale sentenza non si fa alcuna menzione delle cartelle presupposte all'impugnata iscrizione ipotecaria. La doglianza dunque non indica fatti storici, dedotti in sede di merito, il cui esame, trascurato nella sentenza gravata, avrebbe potuto condurre la Commissione Tributaria Regionale ad un diverso accertamento dei fatti di causa, ma si sostanzia in una censura di omessa pronuncia sul motivo di appello del Concessionario relativo alla statuizione con cui il primo giudice aveva annullato le suddette cartelle; censura (da riferire al n. 4 e non al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) inammissibile perchè formulata senza la trascrizione del motivo di appello nel ricorso per cassazione (ove, nella quarta pagina, sono riportate solo le conclusioni dell'atto di appello). In proposito va richiamato il costante insegnamento di questa Corte (tra le tante, sent. n. 317/02) secondo il quale la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il chiesto al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso.

Si propone il rigetto del ricorso".

che il contribuente intimato si è costituito con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, si deve rigettare il ricorso;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 100 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2015